



STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LE DONNE DEL VINO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Nazionale Le Donne del Vino.

Art. 2 – SEDE

La sede dell'Associazione è in Milano, Via San Vittore al Teatro n. 3 cap. 20123, presso l'Unione Italiana Vini e su richiesta della Presidente e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferita ad altro indirizzo nel medesimo Comune. Con delibera assembleare, la sede potrà altresì essere stabilita presso la Presidenza Nazionale o presso un' eventuale segreteria permanente.

Art. 3 - SCOPI E FINALITA'

3.1 L'Associazione Nazionale Le Donne del Vino ha lo scopo di divulgare la cultura del vino e sviluppare il coinvolgimento del mondo femminile nel settore vinicolo in un'ottica di pari opportunità.

3.2 In particolare l'Associazione si propone di:

- a) accrescere, evidenziare e valorizzare il ruolo della donna in un settore di eccellenza italiana qual è quello del vino;
- b) diffondere e migliorare la conoscenza e la cultura del vino di qualità;
- c) tutelare il patrimonio delle tradizioni legate al vino, alla gastronomia e al territorio

3.3 Gli scopi e le finalità sono perseguiti con l'organizzazione di incontri, dibattiti, tavole rotonde, studi, corsi, mostre, iniziative culturali di promozione e valorizzazione e altre analoghe iniziative culturali.

3.4 L'Associazione Nazionale Le Donne del Vino è costituita da produttrici, ristoratrici, enotecarie, enologhe, sommelier, giornaliste e altre categorie operanti nel circuito del vino.

3.5 L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

3.6 In conformità ai limiti e alle modalità previste dalla vigente normativa fiscale, l'Associazione può anche svolgere attività commerciali connesse e strumentali agli scopi istituzionali.

Art. 4 – EMBLEMA - LOGO

4.1 Il logo dell'Associazione, depositato nell'anno 2007, è costituito da un simbolo grafico che rappresenta il profilo contrapposto di due donne

sormontato da un grappolo d'uva che funge da capelli per entrambi i profili e dalla scritta LE DONNE DEL VINO.

4.2 Il logo è il segno distintivo dell'Associazione.

4.3 Il relativo utilizzo può avvenire solo nel pieno rispetto del relativo regolamento in materia.

SOCIE

Art. 5 - QUALIFICA DI SOCIA

5.1 Possono essere socie le Donne che svolgono attività nell'ambito della produzione, commercializzazione, diffusione, studio del vino e comunque le Donne che, a qualsiasi titolo, sono inserite nel circuito del vino, purché prestino la loro opera sia come titolari, sia con mansioni di responsabilità in Imprese che si occupano di vino, da almeno due anni.

5.2 La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

5.3 È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - SOCIE

6.1 La candidatura di ogni aspirante socia dovrà essere vagliata ed accettata dal Consiglio Direttivo.

6.2 La domanda di ammissione dovrà contenere il curriculum che dimostri l'effettivo impiego nel settore, i requisiti posseduti, i titoli comprovanti la propria qualifica.

6.3 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ritenga sufficiente la documentazione presentata, o la ritenga inidonea, a suo insindacabile giudizio, può respingere la domanda di ammissione.

Art. 7 - DONNE EMERITE/ONORARIE – PAST PRESIDENT

7.1 Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Donna Emerita/Onoraria a donne che per comprovati motivi si siano particolarmente distinte nel settore del vino.

7.2 E' Past President chi ha ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione.

Art. 8 - OBBLIGHI DELLE SOCIE

8.1 Le socie dovranno versare l'importo della quota sociale annua nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

8.2 Le socie sono obbligate all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti approvati dall'Assemblea, delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo.

8.3 Ogni socia è tenuta al rispetto della deontologia e correttezza associativa.

Art. 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE

9.1 Le socie cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte.

9.2 Il recesso è ammesso con preavviso da comunicarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

9.3 Si ha decadenza quando venga a mancare l'appartenenza, come occupazione, al settore del vino, quando si verifichi il fallimento della società o della società a cui appartiene o a seguito di condanna per reati di particolare gravità, pronunciata da sentenza passata in giudicato.

9.4 Possono essere escluse le socie che compromettano il conseguimento degli scopi dell'Associazione o per qualsiasi altro grave motivo accertato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa costituisce grave motivo ai fini dell'esclusione.

Costituisce, comunque, causa di automatica esclusione il mancato pagamento della quota associativa per due anni.

9.5 La decadenza e l'esclusione sono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

ORGANI E CARICHE

Art. 10 - ORGANI

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) le Delegazioni Regionali;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Revisore o Collegio dei Revisori

10.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese che può essere riconosciuto, per particolari incarichi, dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - ASSEMBLEA

11.1 Le Assemblee Generali sono ordinarie o straordinarie.

11.2 Hanno diritto di partecipare alle assemblee esclusivamente le socie in regola con il pagamento della quota associativa.

11.3 Le Assemblee sono convocate almeno una volta all'anno con lettera raccomandata, con e-mail o con fax al domicilio delle socie da loro comunicato, contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo e l'ora, sia della prima, sia della seconda convocazione. La convocazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata.

11.4 L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne risulti la necessità.

L'Assemblea può essere convocata anche quando ne facciano richiesta scritta almeno il 10% delle associate.

11.5 **L'Assemblea ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega dei 2/3 delle socie iscritte e in regola con il versamento della quota associativa.

11.6 Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole dei 2/3 delle socie presenti in proprio o per delega.

11.7 In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero delle presenti in proprio o per delega e le decisioni saranno prese a semplice maggioranza delle intervenute in proprio o per delega.

11.8 Ogni tre anni, o comunque quando ve ne sia la necessità, l'Assemblea ordinaria deve nominare le cariche sociali, che possono essere elette anche con modalità di voto elettronico.

11.9 **L'Assemblea straordinaria** delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e su altri fatti rilevanti per la vita dell'Associazione.

11.10 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega di 2/3 delle socie iscritte e in regola con il versamento delle quote associative.

11.11 Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti in proprio o per delega.

11.12 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza in proprio o per delega di almeno 1/8 delle socie.

11.13 Le deliberazioni devono essere approvate col voto della maggioranza delle socie presenti in proprio o per delega.

11.14 Nelle assemblee ordinarie e nelle assemblee straordinarie, ogni socia non può essere portatrice di più di due deleghe.

Art. 11 bis – ASSEMBLEA NON IN PRESENZA

L'Assemblea può svolgersi anche con le intervenute dislocate in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle socie. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito alla Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito alle intervenute di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità tecniche operative tramite cui si svolgerà la riunione e/o eventuali luoghi audio-video collegati a cura dell'Associazione, nei quali le intervenute potranno affluire.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 10 a un massimo di 12 Consiglieri nominate dall'Assemblea. Il numero delle socie componenti il Consiglio Direttivo viene deliberato dall'Assemblea nell'adunanza precedente l'avvio della procedura elettorale. Le socie eleggibili debbono rappresentare le categorie presenti nell'Associazione.

12.2 Fanno parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, le Past President.

12.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni.

12.4 In caso di eventi straordinari e imprevedibili che limitino fortemente la possibilità di realizzare i progetti, su proposta del Consiglio Direttivo uscente e previa approvazione dell'Assemblea straordinaria, la durata triennale potrà essere prolungata del tempo necessario per portare a termine i progetti e, comunque, per non oltre 12 mesi.

12.5 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio interno la Presidente che dura in carica 3 anni e può essere rieletta per un solo triennio consecutivo, salvo nel caso in cui al comma 4. In tale ipotesi anche il mandato della Presidente viene prolungato di eguale periodo.

12.6 La Presidente nomina, tra le Consigliere elette, una o più Vicepresidenti, di cui una vicaria, e la Tesoriera che restano in carica sino a quando rimane in carica la Presidente che le ha nominate.

12.7 La legale rappresentanza e la firma spettano alla Presidente e in caso di sua assenza o impedimento alla Vicepresidente vicaria.

12.8 Le Consigliere che cessano dalla carica durante il loro mandato, vengono sostituite dal Consiglio stesso per cooptazione.

12.9 Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente, o in sua vece, dalla Vicepresidente almeno quattro volte all'anno.

Art. 12 bis – CONSIGLIO DIRETTIVO NON IN PRESENZA

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con le intervenute dislocate in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle Consigliere. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito alla Presidente del Consiglio Direttivo accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito alle intervenute scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità tecniche operative tramite cui si svolgerà la riunione e/o eventuali luoghi audio-video collegati a cura dell'Associazione.

Art. 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo esercita la Gestione dell'Associazione e quindi ha tutti i più ampi poteri di Amministrazione Ordinaria e Straordinaria.

13.2 Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il Bilancio dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

13.3 Il Consiglio Direttivo può ammettere a partecipare alle proprie riunioni una o più Delegate Regionali, o altri soggetti la cui presenza ritenga utile.

Art. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea e dura in carica tre anni, salvo nel caso di cui all'art. 12 comma 4. In tale ipotesi anche il mandato dei membri del Collegio dei Probiviri viene prolungato di eguale periodo.

14.2 Il Collegio dei Probiviri deve monitorare l'applicazione e l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e dirimere eventuali contrasti sorti in seno all'Associazione.

14.3 Il giudizio del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

14.4 Può essere richiesto dal Consiglio per controversie con le associate. Può essere richiesto da una singola socia qualora ritenga di essere stata lesa nei propri diritti associativi, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. Deve, in ogni caso, essere preliminarmente richiesto il giudizio dei Probiviri

nel caso in cui insorgano controversie tra associate, prima di dare corso a qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale.

14.5 Possono essere elette come Proviviri sia socie, sia non socie.

Art. 15 – REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

15.1 L'Associazione può nominare un Revisore o un Collegio di Revisori.

15.2 Il Revisore o il Collegio dei Revisori è un organo la cui presenza è facoltativa.

15.3 La sua costituzione diventa obbligatoria quando ne faccia richiesta almeno 1/5 delle socie dell'Associazione.

15.4 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono eletti dall'Assemblea tra coloro, anche non socie, le quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione in materia contabile e fiscale.

15.5 Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sull'operato del Consiglio Direttivo e verifica la conformità delle sue delibere allo Statuto e alla legislazione vigente.

15.6 Al Revisore o al Collegio dei Revisori è affidato in generale il controllo della gestione contabile amministrativa e del Bilancio dell'esercizio. Il Revisore o il Collegio dei Revisori relazionano normalmente al Consiglio Direttivo e annualmente all'Assemblea riunita per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio.

Art. 16 – DELEGAZIONI REGIONALI

16.1 Tutte le socie appartenenti ad ogni Regione territoriale sono costituite in Delegazioni Regionali con la funzione di nominare ogni tre anni, con la maggioranza dei loro voti, in ogni Regione, una Delegata Regionale che ha il compito di accertare il rispetto, da parte delle socie della Regione, dell'obbligo del versamento della quota associativa, di coordinare l'attività delle socie a livello regionale, di tutelare l'immagine dell'Associazione a livello regionale e di riferire le istanze sorte in Regione alla Presidente.

16.2 La Delegata Regionale è coadiuvata da una o più Vicedelegate regionali, anche esse elette con le modalità previste dall'art. 16.1. La Delegata Regionale e la Vicedelegata o le Vicedelegate durano in carica tre anni, salvo nel caso di cui all'Art. 12 comma 4. In tale ipotesi anche il mandato della Delegata e delle Vicedelegate viene prolungato di eguale periodo.

Art. 17 – ENTRATE

17.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) le quote ordinarie versate dalle socie;
- b) le eventuali quote associative suppletive fissate dal Consiglio Direttivo a tantum ai fini di sopperire ad eventuali fabbisogni di liquidità;
- c) eventuali quote supplementari o contributi specifici effettuati dalle socie all'Associazione in funzione delle maggiori o diverse utilità prestate dall'Associazione alle socie stesse, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- d) qualsiasi altra eventuale entrata, contributo, donazione, elargizione, fatta a favore dell'Associazione stessa a titolo di liberalità da socie e da terzi, senza quindi onere di controprestazione a carico dell'Associazione;

- e) eventuali eredità, lasciti testamentari, legati a favore dell'Associazione;
 - f) eventuali entrate commerciali, derivanti dalle attività previste dall'art. 3 comma 6, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa in materia di Enti non commerciali ed Enti Associativi;
 - g) ogni altra entrata istituzionale che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di Enti non commerciali ed enti associativi
- 17.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la ripartizione e distribuzione non siano previste dalla Legge .

Art. 18 - PRESTAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

18.1 Le socie, in generale, beneficiano delle attività culturali organizzate dall'Associazione in modo gratuito.

18.2 E' consentita l'eventuale fruizione, a pagamento, da parte delle socie a corsi, seminari e altre iniziative culturali, di cui all'art 3, organizzate dall'Associazione, in aderenza e attuazione agli scopi statutari, dietro il versamento di quote supplementari o corrispettivi specifici da parte delle socie stesse.

Art.19 – ESERCIZI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

19.1 Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio dell'esercizio, formato da uno Stato Patrimoniale e da un Rendiconto Economico Gestionale accompagnato da una Relazione illustrativa del Consiglio stesso.

19.3 Il Bilancio dell'esercizio e la Relazione del Consiglio devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea delle socie.

19.4 Il Bilancio dell'esercizio e la Relazione del Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede sociale, nei 15 giorni che precedono l'Assemblea, a disposizione di tutte le socie.

19.5 L'Assemblea di approvazione dovrà tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

19.6 In caso di circostanze di legittimo impedimento o di particolari esigenze relative alla struttura organizzativa e all'assetto dell'Ente, rilevate e motivate dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea che approva il Bilancio e la Relazione potrà tenersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20 – INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

20.1 La partecipazione all'Associazione non è trasmissibile né per atto tra vivi, né mortis causa.

20.2 La quota associativa non è rivalutabile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 21 - SCIoglimento

21.1 In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

21.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

All'Associazione si applicano i principi di democraticità, parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo, eleggibilità libera degli organi amministrativi, diritto di voto, voto singolo, sovranità dell'Assemblea delle socie, pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, e dei rendiconti economici-patrimoniali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre normative che regolano le Associazioni e alla normativa fiscale vigente in materia di Associazioni ed Enti non commerciali.

Data approvazione Assemblea straordinaria: 22 giugno 2021

